

# autostrade//per l'italia

società per azioni

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.  
Sede legale in Roma - Via Alberto Bergamini, 50  
Capitale sociale € 622.027.000,00 int. versato  
Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese  
di Roma n. 07516911000 - P.IVA n. 07516911000

LETTERE: Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA  
TELEGR: AUTOSTRADE ROMA  
TELEX: AUTSPA N. 612235  
TELEF: (06) 4363.1  
TELEFAX: (06) 4363.4090-4089  
E-MAIL: info@autostrade.it  
WEBSITE: www.autostrade.it

Numero contratto: 80009550

Gruppo acquisti: ACQ

Acquisitore  
ADP

Ente richiedente  
DG/DINV (SELLERI)

Vs. n. fornitore presso di noi  
132891

Offerta del 18/06/2014

Incoterms: RFD - Resa franco destino Autostrada -  
A8

OGGETTO: Servizio di sorveglianza archeologica Autostrada A8.

Ditta  
PARSIFAL SOCIETA' COOPERATIVA  
VIA MACEDONIA,7  
I-00179 ROMA RM

ASPI/RM/15.07.14/0015068/EU



AA15071400150682011000

Destinazione:

Ditta  
Direzione Generale di Roma  
Via Bergamini 50  
I-00159 ROMA RM

Inizio validità 01.07.2014

Fine validità 30.04.2015

Condizioni di pagamento: 60 GG. RICEVIMENTO  
FATTURA

Tra Autostrade per l'Italia S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., nel seguito denominata "Autostrade", e Parsifal Società Cooperativa nel seguito denominata "la Contraente", congiuntamente intese anche come "le Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

Valore previsto: 46.210,00 EUR

Pos.	Prest.	Codice	Descrizione Materiale/Prestazione	Quantità/UM	Prezzo unitario
0001			A8 5ª C. - Incarico di Ass.za Archeolog.	1,000 UR	EUR/ UR
	0001.AA	300040	Prestazione tecnica - ing. generica	1,000 UR	46.201,00 EUR/1 UR

L'importo sopra riportato si intende al netto di IVA.

L'importo del contratto è comprensivo dei costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza pari a 2.617,80 Euro.

## OGGETTO DEL CONTRATTO

Costituisce oggetto del presente Contratto il servizio di sorveglianza archeologica agli scavi nell'ambito dell'ampliamento alla quinta corsia nel tratto tra le barriere di Milano Nord e l'Interconnessione di Lainate dal Km 5+577 al km 9+990 come meglio specificato nel "Capitolato Archeo A08" che allegato alla presente forma parte integrante del contratto.

In caso di contrasto tra il testo dell'offerta e quello del presente contratto prevarrà quest'ultimo.

#### IMPORTO DEL CONTRATTO

Il valore previsto, indicato nella prima pagina del presente Contratto, potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto alla Contraente onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto la Contraente accetta espressamente, quindi, che la formalizzazione del contratto non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell'acquisizione dell'intera fornitura delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attività commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dal contratto, la stessa Contraente non avrà nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i costi unitari per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in effetti sono, adeguatamente remunerative.

#### REFERENTE TECNICO E RESPONSABILE TECNICO

Il Responsabile Tecnico del Contratto di Autostrade, quale soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del Contratto è il Geom. Mauro Moretti.

#### TERMINI DI ESECUZIONE

Le attività oggetto del presente contratto dovranno essere svolte entro i 10 mesi (si stimano circa 300 giorni) dalla consegna delle attività da parte del Responsabile Tecnico o da sua persona delegata.

La data indicata sul frontespizio è da intendersi puramente indicativa.

#### COMPENSI

Come da offerta inviata in sede di gara verranno ricompensate le seguenti voci come di seguito riportato:

- 1) Sorveglianza e assistenza archeologica (per una quantità stimata di giornate/uomo n. 300): Euro 120,00 cad;
- 2) Coordinamento con la Direzione Scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici competente (a corpo n. 1): Euro 10,00;
- 3) Stesura della relazione scientifica finale (a corpo n. 1): Euro 200,00;

Si ribadisce che le quantità esposte sono stimate e potranno variare in più o in meno a seconda delle necessità.

Tutte le attività, così come meglio definito nel "Capitolato Archeo A8", conseguenti a ritrovamenti dei reperti di cui, ora, non è possibile fare una previsione saranno compensate a misura nel seguente modo:

- 4) Pulizia manuale : Euro 120,00 giornate/uomo
- 5) Sistemazione reperti archeologici: Euro 120,00 giornate/uomo
- 6) Rilievo topografico degli eventuali rinvenimenti archeologici: Euro 200,00 giornate/uomo
- 7) Elaborazione planimetria: Euro 80,00 giornate/uomo

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di costi di trasferta, vitto, alloggio ed assicurazione del personale impiegato.

#### PENALI

I termini fissati per la consegna finale e le modalità di esecuzione si intendono essenziali.

Nella eventualità che le prestazioni richieste non venissero effettuate nei termini indicati, la Committente si riserva la facoltà di applicare alla Contraente una penale pari allo 0,5% del valore totale del presente Contratto per ogni giorno di ritardo sulla consegna delle attività, fino ad un massimo del 10% dell'importo su citato.

Qualora la somma delle penali fosse tale da superare questo valore massimo sarà facoltà di la Committente risolvere il Contratto.

La Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, come sopra determinati, potranno essere compensati da parte della Committente con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo.

Nel caso di violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalate dal Responsabile Tecnico del contratto la Contraente dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo "SICUREZZA SUL LAVORO" entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora la Contraente non avesse assolto quanto prescritto dal Responsabile Tecnico, la Committente si riserva di applicare alla Contraente una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo

contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Nel caso di mancata presentazione della/e fattura/e secondo quanto previsto nell'articolo "Fatturazione e Pagamenti", la Committente si riserva di applicare alla Contraente una penale pari ad Euro 20,00 per ogni fattura pervenuta non conforme allo standard richiesto ed allegato al presente contratto.

#### DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALLA CONTRAENTE

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni della Committente alla Contraente si intendono conosciute dalla Contraente al momento della data di ricezione del documento stesso al domicilio indicato nel frontespizio della Contraente.

La lingua ufficiale del contratto tra la Committente e la Contraente è l'italiano.

#### SICUREZZA SUL LAVORO

La Contraente, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

La Contraente è tenuta a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La Contraente è tenuta altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

- a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
- b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
- c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- d) informare immediatamente la Committente in caso di infortunio o di incidente, fornendo le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti e ogni incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni alla Contraente circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte della Contraente delle previsioni di cui alla presente clausola, la Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità della Contraente per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte della Contraente o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato l'eventuale cantiere.

Nei predetti casi la Contraente dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune. Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla Contraente e quelle svolte dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione dei lavori o durante la prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.

#### PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

La Contraente è tenuta, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del Contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

In particolare la Contraente, per la realizzazione del servizio oggetto del presente Contratto, si impegna a:

- avvalersi esclusivamente di personale regolarmente assunto con contratto di lavoro subordinato secondo le normative di legge, con il divieto di far ricorso anche su base temporanea all'utilizzo di persone che non siano munite delle necessarie autorizzazioni, permessi di P.S., Ispettorato del Lavoro e Comunali e relativi nulla osta eventualmente richiesti dalle disposizioni di legge vigenti ed a venire;
- assolvere a tutte le formalità relative alla contribuzione sociale (INPS ed altri Enti eventualmente competenti per il settore di appartenenza) ed assicurativa (INAIL) per tutto il personale proprio ed eventualmente di propri terzi ausiliari impiegati nel servizio. In relazione a quanto disposto dell'art. 29 del D.lgs. 276/03 relativamente al vincolo di solidarietà tra Committente ed appaltatrice entro il limite di due anni decorrenti dalla data di cessazione del Contratto per la corresponsione ai lavoratori in esso utilizzati dei trattamenti retributivi e contributivi, le parti convengono che la Contraente si obbliga ad assicurare al proprio personale subordinato una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appartenenza, nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri ad essi inerenti. A tal fine, la Contraente si obbliga a consegnare, previa richiesta della Committente e fino a due anni successivi alla data della cessazione del Contratto:
- copia del documento unico di regolarità contributiva (Modello DURC) o dichiarazione sostitutiva (Modelli DM10 e EMENS).

Tutto il personale utilizzato per gli adempimenti previsti dal presente Contratto opererà sotto la completa responsabilità, direzione e sorveglianza della Contraente, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio, secondo le vigenti normative di legge applicabili.

Il pagamento del corrispettivo da parte della Committente è subordinato alla presentazione da parte della Contraente di tutta la documentazione richiesta nel presente articolo e di quella di seguito indicata nell'articolo, ove presente, "Responsabilità solidale in ambito fiscale".

La Contraente, pertanto, si accolla espressamente in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o di eventuali terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità nascente dall'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti di un'ipotesi di somministrazione irregolare o di intermediazione fraudolenta prevista dalla legislazione vigente ed applicabile, tenendo la Committente indenne da:

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
  - qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o a persone che possa verificarsi durante l'espletamento degli adempimenti richiesti dal presente Contratto, obbligandosi a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della Committente scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative di legge indicati nei precedenti capoversi.
- La Contraente, su richiesta della Committente si obbliga, in qualsiasi momento, ad esibire a quest'ultima tutta la documentazione attestante il rispetto di tutte le obbligazioni contenute nel presente articolo. A tal fine, la Contraente si obbliga ad espletare tutte le necessarie attività richieste per il rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003.

#### TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, la Contraente si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine la Contraente dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.

#### RESPONSABILITA' SOLIDALE IN AMBITO FISCALE

In considerazione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 – ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 circa il versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subcontraente all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subcontratto, la Committente pagherà alla Contraente il corrispettivo dovuto, previa esibizione da parte di quest'ultima della documentazione attestante la regolarità dei propri adempimenti fiscali afferenti l'IVA e le ritenute, nonché della documentazione comprovante lo svolgimento della verifica sulla corretta esecuzione da parte del subcontraente degli adempimenti fiscali di cui sopra, scaduti alla data del versamento del corrispettivo a quest'ultimo dovuto.

Al fine della comprova della regolarità degli adempimenti fiscali di propria spettanza, nonché della effettuata verifica degli adempimenti fiscali del subcontraente, la Contraente potrà produrre alla Committente nella figura del Responsabile Tecnico del Contratto così come sopra indicato, l'asseverazione dei soggetti di cui all'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e dell'art. 3, co. 3, lettera a), del DPR 22 luglio 1998, n. 322 rilasciata nei propri confronti e in quelli del subcontraente.

In alternativa alle asseverazioni di cui al comma che precede (prestate dal CAF Imprese e professionisti abilitati) e per le finalità nel medesimo indicate, in virtù di quanto disposto dalla Circolare della Agenzia delle Entrate con circolare n. 40/E in data 8 ottobre 2012, si ritiene valida una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 – con cui la Contraente/subcontraente attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dall'art. 13-ter sopra citato.

#### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa diffida ad adempiere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Tutela dell'ambiente e della Sicurezza, Sicurezza sul Lavoro, Prescrizione a tutela dei lavoratori, Gestione del Credito, Cessione del Contratto.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., sempre previa diffida ad adempiere:

- 1) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, la contraente comprometta l'esecuzione a regola d'arte di quanto oggetto del presente contratto;
- 2) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni richieste;
- 3) quando la contraente non rispetti tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le attività disciplinate dal presente contratto;
- 4) quando in particolare risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza.

In caso di risoluzione del contratto per colpa della contraente, la Committente avrà diritto al risarcimento del danno.

#### CODICE ETICO

La Contraente si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali contenute nel Codice Etico della Committente, predisposto in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Tale Codice Etico è disponibile sul sito internet [www.autostrade.it](http://www.autostrade.it) e la Contraente dichiara di avere preso piena conoscenza del suo contenuto.

La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà la facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto, comunicando per iscritto alla Contraente la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Contraente dichiara di non avere rapporti con le pubbliche amministrazioni tali da incidere sul predetto codice etico.

#### RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI TERZI

La Contraente attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse (i.e. esempio l'appartenenza dell'affidatario alla Pubblica Amministrazione) ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

#### INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

La Contraente, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

#### TERMINI DI FATTURAZIONE

La Contraente potrà emettere fattura bimestrale per l'attività svolta previo benestare scritto rilasciato dal Responsabile Tecnico del Contratto o da sua persona delegata.

La liquidazione delle fatture avverrà a 60 giorni data ricevimento fattura.

#### FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture in originale, contenenti i dati previsti nel facsimile allegato, dovranno essere inviate per posta a:

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. presso Essediesse – Società di servizi SpA  
Via A. Bergamini n. 50  
I - 00159 ROMA

Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

La Contraente potrà emettere le fatture esclusivamente alla fine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, se non diversamente indicato.

I pagamenti, le cui condizioni sono riportate nella prima pagina del presente Contratto, saranno effettuati dalla Committente esclusivamente a mezzo bonifico bancario su Istituto e Conto precedentemente comunicati dalla Contraente, previa restituzione della copia del Contratto firmata per accettazione ed a seguito di rilascio del benestare da parte dell'Unità competente della Committente.

L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata a Essediesse – Società di servizi SpA - Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio Fornitori).

La Committente si riserva la facoltà di respingere le fatture prive dei dati di cui all'allegato od indirizzate diversamente, riservandosi di richiedere la fattura correttamente compilata, fatta in ogni caso salva la facoltà di applicare la specifica penale prevista nell'articolo "Penali".

Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa EssediesseSpA, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dalla Contraente.

Il Responsabile Tecnico del contratto ha la facoltà di vincolare i pagamenti alla presentazione da parte della Contraente di un DURC regolare.

#### CESSIONE DEL CREDITO

Resta convenuto che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Contratto sono regolate dall'art. 1264 del codice civile ed avranno efficacia solo previa notifica per iscritto da parte della Contraente (via posta o mezzo fax) al Responsabile Tecnico del Contratto, ed in assenza di qualsivoglia impedimento giuridico-legale (es: precedente cessione dello stesso credito).

#### CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

#### QUALITA' E VENDOR RATING

La Committente si riserva la facoltà di verificare la qualità di esecuzione delle prestazioni effettuate dalla Contraente e la loro conformità alle previsioni del presente Contratto con qualsiasi mezzo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'espletamento di visite ispettive effettuate con personale proprio o tramite professionisti incaricati dalla Committente.

I risultati che scaturiranno dall'elaborazione dei dati, relativi alla qualità ed alla puntualità di esecuzione, nonché all'efficacia della struttura amministrativa, commerciale e tecnica, potranno essere utilizzati per una valutazione della Contraente attraverso il sistema di Vendor Rating, con l'obiettivo di attuare le opportune azioni di miglioramento.

#### NON ESCLUSIVA

Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per ciò sia dovuto alla Contraente alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.

#### RECESSO

La Committente si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi con preavviso di almeno 15 giorni. Il recesso avrà efficacia decorsi 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Contraente.

La Contraente avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni realizzate ed accettate, oltre al mancato utile predeterminato nella misura percentuale del 5% calcolato sull'importo del contratto non eseguito.

#### SUBCONTRATTO

Resta convenuto che eventuali subcontratti stipulati dalla Contraente al fine di adempiere alle obbligazioni previste dal presente Contratto dovranno essere soggetti ad autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Acquisti di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Tale autorizzazione non ridurrà la piena e complessiva responsabilità della Contraente per le obbligazioni assunte con l'accettazione del presente Contratto, rimanendo quest'ultima unica e sola responsabile nei confronti della Committente che è esonerata da qualsiasi pretesa del subcontraente o da richieste di danni che dovessero derivare a terzi dall'esecuzione delle attività del subcontraente.

Se durante l'esecuzione delle attività dovessero venire meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione e comunque la Committente accertasse l'inadeguatezza delle prestazioni rese dal subcontraente, al ricevimento della relativa comunicazione scritta la Contraente dovrà prendere immediate misure per la sospensione del subcontraente dalle attività.

Il venir meno di tale subcontratto non darà alcun diritto alla Contraente di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite ovvero la proroga della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni.

La richiesta di autorizzazione per il subcontratto dovrà essere inoltrata all'Ufficio Acquisti di Autostrade per l'Italia S.p.A. con sufficiente anticipo (almeno una settimana) e ad essa dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- CCIAA della subcontraente;
- Subcontratto;
- DURC

#### RESPONSABILITÀ DELLA CONTRAENTE

Con l'accettazione del presente Contratto, la Committente resta completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto.

#### RISERVATEZZA

La Contraente manterrà confidenziali tutte le informazioni commerciali e tecniche messe a disposizione dalla Committente o di cui venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto, salvo quanto già di pubblico dominio. L'obbligo di riservatezza vincola la Contraente per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili alla Contraente, ovvero nel caso in cui la Committente rinunci per iscritto all'impegno di confidenzialità.

La Contraente è responsabile nei confronti della Committente per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza innanzi descritti da parte dei propri dipendenti nonché di eventuali propri subcontraenti e dei dipendenti di questi ultimi.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, la Contraente è tenuta a risarcire la Committente di tutti i danni che dovessero derivarne.

#### INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuna parte (sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, compresa la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli Istituti bancari segnalati.

Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento,

integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'art.7 del suddetto decreto. Resta espressamente inteso che le Parti dichiarano di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente Contratto sono:

- per la Committente: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A., così come costituita in testa al presente Contratto;
- per la Contraente: il destinatario del presente Contratto, nella persona del suo Legale Rappresentante.

#### FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni e qualsiasi controversia, giudiziale o procedimento, che dovesse sorgere sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente rapporto, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, la Contraente attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

La presente viene inviata alla Contraente in duplice copia e costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 c.c. Essa si intende valida solo se accettata entro 10 giorni dalla data della relativa ricezione mediante la restituzione ad Autostrade per l'Italia S.p.A. - Ufficio Acquisti - Via Alberto Bergamini n. 50 - 00159 Roma, a mano o a mezzo raccomandata A.R., della seconda copia sottoscritta dal Legale Rappresentante della Contraente unitamente agli allegati.

**autostrade** // per l'italia  
Società per azioni

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. la Contraente approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Penali, Proprietà Intellettuale e Industriale, Risoluzione Del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa, Cessione del Credito, Recesso, Responsabilità della Contraente, Riservatezza, Foro Competente.



**Nome Azienda**

Indirizzo

Tel. / E-mail / Web

Partita Iva e nr. Registrazione Camera di commercio

Fattura nr.  del

Cliente

Ragione Sociale  
Indirizzo  
CAP Città (Provincia)

**NUMERO ODA SAP / POSIZIONE**  
 ovvero **NUMERO CONTRATTO QUADRO / NUMERO BUONO DI ACQUISTO**  
 nel caso di prestazioni - **NUMERO MODULO ACQUISIZIONE PRESTAZIONE**

in assenza dei riferimenti di cui sopra, inserire - **Sigla ENTE AZIENDALE DI RIFERIMENTO / NOMINATIVO REFERENTE**

inserire sempre **CODICE FORNITORE SAP**

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Sc.	Importo
	oltre le descrizioni dei materiali / prestazioni fatturati, inserire se applicabile i <b>RIFERIMENTI DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO</b>				
				Imponibile	
				Imposta IVA	
				<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ -</b>

inserire **MODALITA' DI PAGAMENTO E CODICE IBAN**  
 inserire **RIFERIMENTO AD EVENTUALI CESSIONI DEL CREDITO, SE AUTORIZZATE DAL CLIENTE**

**OGGETTO:** Autostrada A/8 Milano - Varese  
Tratto: Milano Nord – Interconnessione di Lainate  
Ampliamento alla quinta corsia nel tratto compreso tra la barriera di Milano Nord e l'Interconnessione di Lainate dal km 5+577 al km 9+990  
Sorveglianza archeologica alle attività di scavo.

Incarico di sorveglianza archeologica alle attività di scavo svolte dall'Appaltatore principale nell'ambito dei lavori indicati in oggetto;

L'attività di sorveglianza si riferisce alla presenza in cantiere di uno o più archeologi per seguire e documentare i lavori di scavo, segnalando alla Direzione Scientifica ed alla Committenza l'eventuale rinvenimento nel corso di queste operazioni di strutture o resti di interesse archeologico.

Le attività si svolgeranno nell'arco di 10 mesi (giorni stimati 300).

#### **L'attività di Sorveglianza archeologica alle attività scavo, perforazione e scavo prevedere in generale :**

E' richiesta la presenza di personale in funzione delle necessità del cantiere per tutta la durata dell'intervento. Le attività previste consistono in:

- controllo dello scavo;
- elaborazione della documentazione scritta (giornale di scavo, schede), fotografica e grafica (disegno delle sezioni di scavo), così come richiesto dalla Soprintendenza Archeologica competente.
- Coordinamento con la Direzione Scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici competente.
- **Stesura della relazione scientifica finale**, secondo gli standard richiesti dalla Direzione Scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici (rilievo e posizionamento con GPS; posizionamento su CTR; posizionamento su planimetrie catastali etc.), e **consegna della relazione scientifica finale presso la sede della Soprintendenza.**

#### **Le attività si intendono comprensive di costi di trasferta, vitto, alloggio ed assicurazione del personale impiegato.**

Tutte le attività conseguenti a ritrovamenti dei reperti di *cui non è possibile fare una previsione* in questo momento verranno compensate a misura valutando il costo giornate/uomo.

##### **1) Pulizia manuale:**

- pulizia manuale delle sezioni di scavo (da concordare con la Soprintendenza competente);
- prima pulizia manuale delle eventuali emergenze archeologiche (finalizzata alla loro documentazione e comprensione).

**2) Sistemazione reperti archeologici:**

- lavaggio e pre-catalogazione dei materiali rinvenuti, catalogazione e sistemazione in deposito, redazione di un indice delle catalogazione delle cassette.

**3) Rilievo topografico degli eventuali rinvenimenti archeologici:**

- rilievo topografico delle eventuali presenze archeologiche rinvenute tramite stazione totale e/o GPS.

**4) Elaborazione planimetria:**

- rielaborazione dei dati rilevati in cantiere, redazione della planimetria finale di scavo e delle sezioni secondo le direttive fornite dall'ispettore territorialmente competente.

**Tutti i prezzi si intendono comprensivi di costi di trasferta, vitto, alloggio ed assicurazione del personale impiegato.**

**NOTE**

- a) Si intendono a Ns. carico le spese di allestimento del cantiere, del noleggio dei mezzi meccanici ed operatori.
- b) Verrà fornito un cronoprogramma generale delle attività previste, prima dell'effettivo inizio delle stesse. Il crono programma settimanale di dettaglio verrà fornito alla fine di ogni settimana lavorativa antecedente. La data di inizio lavori sarà comunicata con un preavviso minimo di 10 gg.
- c) Detto preventivo è relativo alla sola attività di assistenza archeologica (comprensiva di documentazione) quindi le operazioni di scavo relative ad eventuali ritrovamenti archeologici (per le quali si opererà secondo le indicazioni della Soprintendenza Archeologica ) saranno oggetto di successiva stipula contrattuale. La Committente non si ritiene vincolata a sottoscrivere il contratto per le attività integrative con la ditta che dovesse sottoscrivere il Contratto delle attività di sorveglianza archeologica.
- d) Ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla Soprintendenza Archeologica dovrà essere computata separatamente.
- e) La giornata si intende di 8 ore lavorative.
- f) Per chiamate che impegnano meno di 4 ore sarà riconosciuta e fatturata la ½ giornata (4 ore) piena.
- g) Per chiamate effettuate di Sabato sarà riconosciuto il 25% di maggiorazione sulla tariffa concordata.

# autostrade//per l'italia

Società per azioni

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.  
Sede legale in Roma - Via Alberto Bergamini, 50  
Capitale sociale € 622.027.000,00 int. versato  
Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese  
di Roma n. 07516911000 - P.IVA n. 07516911000

LETTERE: Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA  
TELEGR: AUTOSTRADE ROMA  
TELEX: AUTSPA N. 612235  
TELEF: (06) 4363.1  
TELEFAX: (06) 4363.4090-4089  
E-MAIL: info@autostrade.it  
WEBSITE: www.autostrade.it

Numero contratto: 80009550

Gruppo acquisti: ACQ

Acquisitore  
ADP

Ente richiedente  
DG/DINV (SELLERI)

Vs. n. fornitore presso di noi  
132891

Offerta del 18/06/2014

Ditta  
PARSIFAL SOCIETA' COOPERATIVA  
VIA MACEDONIA,7  
I-00179 ROMA RM

**Destinazione:**  
Ditta  
Direzione Generale di Roma  
Via Bergamini 50  
I-00159 ROMA RM

**Inizio validità** 01.07.2014  
**Fine validità** 30.04.2015

**Incoterms:** RFD - Resa franco destino Autostrada -  
A8

**Condizioni di pagamento:** 60 GG. RICEVIMENTO  
FATTURA

**OGGETTO:** Servizio di sorveglianza archeologica Autostrada A8.

Tra Autostrade per l'Italia S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., nel seguito denominata "Autostrade", e Parsifal Società Cooperativa nel seguito denominata "la Contraente", congiuntamente intese anche come "le Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

**Valore previsto:** 46.210,00 EUR

Pos.	Prest.	Codice	Descrizione Materiale/Prestazione	Quantità/UM	Prezzo unitario
0001			A8 5ª C. - Incarico di Ass.za Archeolog.	1,000 UR	EUR/ UR
	0001.AA	300040	Prestazione tecnica - ing. generica	1,000 UR	46.201,00 EUR/1 UR

L'importo sopra riportato si intende al netto di IVA.

L'importo del contratto è comprensivo dei costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza pari a 2.617,80 Euro.

## OGGETTO DEL CONTRATTO

Costituisce oggetto del presente Contratto il servizio di sorveglianza archeologica agli scavi nell'ambito dell'ampliamento alla quinta corsia nel tratto tra le barriere di Milano Nord e l'Interconnessione di Lainate dal Km 5+577 al km 9+990 come meglio specificato nel "Capitolato Archeo A08" che allegato alla presente forma parte integrante del contratto.

In caso di contrasto tra il testo dell'offerta e quello del presente contratto prevarrà quest'ultimo.

#### IMPORTO DEL CONTRATTO

Il valore previsto, indicato nella prima pagina del presente Contratto, potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto alla Contraente onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto la Contraente accetta espressamente, quindi, che la formalizzazione del contratto non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell'acquisizione dell'intera fornitura delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attività commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dal contratto, la stessa Contraente non avrà nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i costi unitari per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in effetti sono, adeguatamente remunerative.

#### REFERENTE TECNICO E RESPONSABILE TECNICO

Il Responsabile Tecnico del Contratto di Autostrade, quale soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del Contratto è il Geom. Mauro Moretti.

#### TERMINI DI ESECUZIONE

Le attività oggetto del presente contratto dovranno essere svolte entro i 10 mesi (si stimano circa 300 giorni) dalla consegna delle attività da parte del Responsabile Tecnico o da sua persona delegata.

La data indicata sul frontespizio è da intendersi puramente indicativa.

#### COMPENSI

Come da offerta inviata in sede di gara verranno ricompensate le seguenti voci come di seguito riportato:

- 1) Sorveglianza e assistenza archeologica (per una quantità stimata di giornate/uomo n. 300): Euro 120,00 cad;
- 2) Coordinamento con la Direzione Scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici competente (a corpo n. 1): Euro 10,00;
- 3) Stesura della relazione scientifica finale (a corpo n. 1): Euro 200,00;

Si ribadisce che le quantità esposte sono stimate e potranno variare in più o in meno a seconda delle necessità.

Tutte le attività, così come meglio definito nel "Capitolato Archeo A8", conseguenti a ritrovamenti dei reperti di cui, ora, non è possibile fare una previsione saranno compensate a misura nel seguente modo:

- 4) Pulizia manuale : Euro 120,00 giornate/uomo
- 5) Sistemazione reperti archeologici: Euro 120,00 giornate/uomo
- 6) Rilievo topografico degli eventuali rinvenimenti archeologici: Euro 200,00 giornate/uomo
- 7) Elaborazione planimetria: Euro 80,00 giornate/uomo

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di costi di trasferta, vitto, alloggio ed assicurazione del personale impiegato.

#### PENALI

I termini fissati per la consegna finale e le modalità di esecuzione si intendono essenziali.

Nella eventualità che le prestazioni richieste non venissero effettuate nei termini indicati, la Committente si riserva la facoltà di applicare alla Contraente una penale pari allo 0,5% del valore totale del presente Contratto per ogni giorno di ritardo sulla consegna delle attività, fino ad un massimo del 10% dell'importo su citato.

Qualora la somma delle penali fosse tale da superare questo valore massimo sarà facoltà di la Committente risolvere il Contratto.

La Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, come sopra determinati, potranno essere compensati da parte della Committente con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo.

Nel caso di violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalate dal Responsabile Tecnico del contratto la Contraente dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo "SICUREZZA SUL LAVORO" entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione.

Superato il termine anzidetto e qualora la Contraente non avesse assolto quanto prescritto dal Responsabile Tecnico, la Committente si riserva di applicare alla Contraente una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo

contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Nel caso di mancata presentazione della/e fattura/e secondo quanto previsto nell'articolo "Fatturazione e Pagamenti", la Committente si riserva di applicare alla Contraente una penale pari ad Euro 20,00 per ogni fattura pervenuta non conforme allo standard richiesto ed allegato al presente contratto.

#### DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALLA CONTRAENTE

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni della Committente alla Contraente si intendono conosciute dalla Contraente al momento della data di ricezione del documento stesso al domicilio indicato nel frontespizio della Contraente.

La lingua ufficiale del contratto tra la Committente e la Contraente è l'italiano.

#### SICUREZZA SUL LAVORO

La Contraente, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

La Contraente è tenuta a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La Contraente è tenuta altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

- a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
- b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
- c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- d) informare immediatamente la Committente in caso di infortunio o di incidente, fornendo le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti e ogni incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni alla Contraente circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte della Contraente delle previsioni di cui alla presente clausola, la Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità della Contraente per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte della Contraente o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato l'eventuale cantiere.

Nei predetti casi la Contraente dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune. Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla Contraente e quelle svolte dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione dei lavori o durante la prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.

#### PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

La Contraente è tenuta, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del Contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

In particolare la Contraente, per la realizzazione del servizio oggetto del presente Contratto, si impegna a:

- avvalersi esclusivamente di personale regolarmente assunto con contratto di lavoro subordinato secondo le normative di legge, con il divieto di far ricorso anche su base temporanea all'utilizzo di persone che non siano munite delle necessarie autorizzazioni, permessi di P.S., Ispettorato del Lavoro e Comunali e relativi nulla osta eventualmente richiesti dalle disposizioni di legge vigenti ed a venire;
- assolvere a tutte le formalità relative alla contribuzione sociale (INPS ed altri Enti eventualmente competenti per il settore di appartenenza) ed assicurativa (INAIL) per tutto il personale proprio ed eventualmente di propri terzi ausiliari impiegati nel servizio. In relazione a quanto disposto dell'art. 29 del D.lgs. 276/03 relativamente al vincolo di solidarietà tra Committente ed appaltatrice entro il limite di due anni decorrenti dalla data di cessazione del Contratto per la corresponsione ai lavoratori in esso utilizzati dei trattamenti retributivi e contributivi, le parti convengono che la Contraente si obbliga ad assicurare al proprio personale subordinato una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appartenenza, nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri ad essi inerenti. A tal fine, la Contraente si obbliga a consegnare, previa richiesta della Committente e fino a due anni successivi alla data della cessazione del Contratto:
- copia del documento unico di regolarità contributiva (Modello DURC) o dichiarazione sostitutiva (Modelli DM10 e EMENS).

Tutto il personale utilizzato per gli adempimenti previsti dal presente Contratto opererà sotto la completa responsabilità, direzione e sorveglianza della Contraente, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio, secondo le vigenti normative di legge applicabili.

Il pagamento del corrispettivo da parte della Committente è subordinato alla presentazione da parte della Contraente di tutta la documentazione richiesta nel presente articolo e di quella di seguito indicata nell'articolo, ove presente, "Responsabilità solidale in ambito fiscale".

La Contraente, pertanto, si accolla espressamente in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o di eventuali terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità nascente dall'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti di un'ipotesi di somministrazione irregolare o di intermediazione fraudolenta prevista dalla legislazione vigente ed applicabile, tenendo la Committente indenne da:

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
  - qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o a persone che possa verificarsi durante l'espletamento degli adempimenti richiesti dal presente Contratto, obbligandosi a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della Committente scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative di legge indicati nei precedenti capoversi.
- La Contraente, su richiesta della Committente si obbliga, in qualsiasi momento, ad esibire a quest'ultima tutta la documentazione attestante il rispetto di tutte le obbligazioni contenute nel presente articolo. A tal fine, la Contraente si obbliga ad espletare tutte le necessarie attività richieste per il rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003.

#### TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, la Contraente si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine la Contraente dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.

#### RESPONSABILITA' SOLIDALE IN AMBITO FISCALE

In considerazione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 – ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 circa il versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subcontraente all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subcontratto, la Committente pagherà alla Contraente il corrispettivo dovuto, previa esibizione da parte di quest'ultima della documentazione attestante la regolarità dei propri adempimenti fiscali afferenti l'IVA e le ritenute, nonché della documentazione comprovante lo svolgimento della verifica sulla corretta esecuzione da parte del subcontraente degli adempimenti fiscali di cui sopra, scaduti alla data del versamento del corrispettivo a quest'ultimo dovuto.

Al fine della comprova della regolarità degli adempimenti fiscali di propria spettanza, nonché della effettuata verifica degli adempimenti fiscali del subcontraente, la Contraente potrà produrre alla Committente nella figura del Responsabile Tecnico del Contratto così come sopra indicato, l'asseverazione dei soggetti di cui all'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e dell'art. 3, co. 3, lettera a), del DPR 22 luglio 1998, n. 322 rilasciata nei propri confronti e in quelli del subcontraente.

In alternativa alle asseverazioni di cui al comma che precede (prestate dal CAF Imprese e professionisti abilitati) e per le finalità nel medesimo indicate, in virtù di quanto disposto dalla Circolare della Agenzia delle Entrate con circolare n. 40/E in data 8 ottobre 2012, si ritiene valida una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 – con cui la Contraente/subcontraente attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dall'art. 13-ter sopra citato.

#### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa diffida ad adempiere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Tutela dell'ambiente e della Sicurezza, Sicurezza sul Lavoro, Prescrizione a tutela dei lavoratori, Gestione del Credito, Cessione del Contratto.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., sempre previa diffida ad adempiere:

- 1) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, la contraente comprometta l'esecuzione a regola d'arte di quanto oggetto del presente contratto;
- 2) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni richieste;
- 3) quando la contraente non rispetti tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le attività disciplinate dal presente contratto;
- 4) quando in particolare risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza.

In caso di risoluzione del contratto per colpa della contraente, la Committente avrà diritto al risarcimento del danno.

#### CODICE ETICO

La Contraente si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali contenute nel Codice Etico della Committente, predisposto in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Tale Codice Etico è disponibile sul sito internet [www.autostrade.it](http://www.autostrade.it) e la Contraente dichiara di avere preso piena conoscenza del suo contenuto.

La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà la facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto, comunicando per iscritto alla Contraente la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Contraente dichiara di non avere rapporti con le pubbliche amministrazioni tali da incidere sul predetto codice etico.

#### RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI TERZI

La Contraente attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse (i.e. esempio l'appartenenza dell'affidatario alla Pubblica Amministrazione) ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

#### INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.



La Contraente, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

#### TERMINI DI FATTURAZIONE

La Contraente potrà emettere fattura bimestrale per l'attività svolta previo benestare scritto rilasciato dal Responsabile Tecnico del Contratto o da sua persona delegata.

La liquidazione delle fatture avverrà a 60 giorni data ricevimento fattura.

#### FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture in originale, contenenti i dati previsti nel facsimile allegato, dovranno essere inviate per posta a:

AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.p.A. presso Essediesse – Società di servizi SpA  
Via A. Bergamini n. 50  
I - 00159 ROMA

Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

La Contraente potrà emettere le fatture esclusivamente alla fine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, se non diversamente indicato.

I pagamenti, le cui condizioni sono riportate nella prima pagina del presente Contratto, saranno effettuati dalla Committente esclusivamente a mezzo bonifico bancario su Istituto e Conto precedentemente comunicati dalla Contraente, previa restituzione della copia del Contratto firmata per accettazione ed a seguito di rilascio del benestare da parte dell'Unità competente della Committente.

L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata a Essediesse – Società di servizi SpA - Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio Fornitori).

La Committente si riserva la facoltà di respingere le fatture prive dei dati di cui all'allegato od indirizzate diversamente, riservandosi di richiedere la fattura correttamente compilata, fatta in ogni caso salva la facoltà di applicare la specifica penale prevista nell'articolo "Penali".

Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa EssediesseSpA, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dalla Contraente.

Il Responsabile Tecnico del contratto ha la facoltà di vincolare i pagamenti alla presentazione da parte della Contraente di un DURC regolare.

#### CESSIONE DEL CREDITO

Resta convenuto che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Contratto sono regolate dall'art. 1264 del codice civile ed avranno efficacia solo previa notifica per iscritto da parte della Contraente (via posta o mezzo fax) al Responsabile Tecnico del Contratto, ed in assenza di qualsivoglia impedimento giuridico-legale (es: precedente cessione dello stesso credito).

#### CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

#### QUALITA' E VENDOR RATING

La Committente si riserva la facoltà di verificare la qualità di esecuzione delle prestazioni effettuate dalla Contraente e la loro conformità alle previsioni del presente Contratto con qualsiasi mezzo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'espletamento di visite ispettive effettuate con personale proprio o tramite professionisti incaricati dalla Committente.

I risultati che scaturiranno dall'elaborazione dei dati, relativi alla qualità ed alla puntualità di esecuzione, nonché all'efficacia della struttura amministrativa, commerciale e tecnica, potranno essere utilizzati per una valutazione della Contraente attraverso il sistema di Vendor Rating, con l'obiettivo di attuare le opportune azioni di miglioramento.

#### NON ESCLUSIVA

Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per ciò sia dovuto alla Contraente alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.

#### RECESSO

La Committente si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi con preavviso di almeno 15 giorni. Il recesso avrà efficacia decorsi 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Contraente.

La Contraente avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni realizzate ed accettate, oltre al mancato utile predeterminato nella misura percentuale del 5% calcolato sull'importo del contratto non eseguito.

#### SUBCONTRATTO

Resta convenuto che eventuali subcontratti stipulati dalla Contraente al fine di adempiere alle obbligazioni previste dal presente Contratto dovranno essere soggetti ad autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Acquisti di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Tale autorizzazione non ridurrà la piena e complessiva responsabilità della Contraente per le obbligazioni assunte con l'accettazione del presente Contratto, rimanendo quest'ultima unica e sola responsabile nei confronti della Committente che è esonerata da qualsiasi pretesa del subcontraente o da richieste di danni che dovessero derivare a terzi dall'esecuzione delle attività del subcontraente.

Se durante l'esecuzione delle attività dovessero venire meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione e comunque la Committente accertasse l'inadeguatezza delle prestazioni rese dal subcontraente, al ricevimento della relativa comunicazione scritta la Contraente dovrà prendere immediate misure per la sospensione del subcontraente dalle attività.

Il venir meno di tale subcontratto non darà alcun diritto alla Contraente di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite ovvero la proroga della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni.

La richiesta di autorizzazione per il subcontratto dovrà essere inoltrata all'Ufficio Acquisti di Autostrade per l'Italia S.p.A. con sufficiente anticipo (almeno una settimana) e ad essa dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- CCIAA della subcontraente;
- Subcontratto;
- DURC

#### RESPONSABILITÀ DELLA CONTRAENTE

Con l'accettazione del presente Contratto, la Committente resta completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto.

#### RISERVATEZZA

La Contraente manterrà confidenziali tutte le informazioni commerciali e tecniche messe a disposizione dalla Committente o di cui venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto, salvo quanto già di pubblico dominio. L'obbligo di riservatezza vincola la Contraente per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili alla Contraente, ovvero nel caso in cui la Committente rinunci per iscritto all'impegno di confidenzialità.

La Contraente è responsabile nei confronti della Committente per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza innanzi descritti da parte dei propri dipendenti nonché di eventuali propri subcontraenti e dei dipendenti di questi ultimi.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, la Contraente è tenuta a risarcire la Committente di tutti i danni che dovessero derivarne.

#### INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuna parte (sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, compresa la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli Istituti bancari segnalati.

Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento,

integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'art.7 del suddetto decreto. Resta espressamente inteso che le Parti dichiarano di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente Contratto sono:

- per la Committente: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A., così come costituita in testa al presente Contratto;
- per la Contraente: il destinatario del presente Contratto, nella persona del suo Legale Rappresentante.

**FORO COMPETENTE**

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni e qualsiasi controversia, giudizio o procedimento, che dovesse sorgere sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente rapporto, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, la Contraente attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

La presente viene inviata alla Contraente in duplice copia e costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 c.c. Essa si intende valida solo se accettata entro 10 giorni dalla data della relativa ricezione mediante la restituzione ad Autostrade per l'Italia S.p.A. - Ufficio Acquisti - Via Alberto Bergamini n. 50 - 00159 Roma, a mano o a mezzo raccomandata A.R., della seconda copia sottoscritta dal Legale Rappresentante della Contraente unitamente agli allegati.

PER ACCETTAZIONE:  
il fornitore: .....  
..... Il .....  
.....

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. la Contraente approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Penali, Proprietà Intellettuale e Industriale, Risoluzione Del Contratto – Clausola Risolutiva Espresa, Cessione del Credito, Recesso, Responsabilità della Contraente, Riservatezza, Foro Competente.

PER ACCETTAZIONE:  
il fornitore: .....  
..... Il .....  
.....